

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 4 del 7 marzo 2023

**Oggetto: L. 24.2.2023 n. 14 di conversione in legge del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) –
Principali novità**

Con il DL 29 dicembre 2022 n. 198, pubblicato sulla *G.U.* 29 dicembre 2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”); del contenuto di tale provvedimento abbiamo dato conto nel nostro informatore n. 2 del 9 gennaio scorso.

Il DL 29 dicembre 2022 n. 198 è stato convertito nella L. 24 febbraio 2023 n. 14, pubblicata sulla *G.U.* 27 febbraio 2023 n. 49 ed entrata in vigore il 28 febbraio 2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 198/2022.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- 1. Detrazioni edilizie – comunicazione all’AdE dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – proroga al 31 marzo 2023**
- 2. Detrazioni edilizie – comunicazione all’AdE degli interventi edilizi condominiali – proroga al 31 marzo 2023**
- 3. Assemblee a distanza per società, associazioni e fondazioni – proroga al 31 luglio 2023**
- 4. Informativa sui contributi pubblici – proroga al 1° gennaio 2024 dell’avvento del sistema sanzionatorio**
- 5. Credito di imposta per acquisto beni strumentali – proroga del termine lungo al 30 novembre 2023**
- 6. Agevolazioni prima casa – proroga sospensione dei termini fino al 31 ottobre 2023**
- 7. ONLUS, ADV e APS – adeguamento statuti – proroga al 31 dicembre 2023**
- 8. Riforma dello sport – proroga al 1° luglio 2023**
- 9. Lavoro agile – lavoratori fragili – proroga al 30 giugno 2023**
- 10. Lavoro agile – lavoratori con figli “under 14” – proroga al 30 giugno 2023**

1. Detrazioni edilizie – comunicazione all’AdE dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – proroga al 31 marzo 2023

L’art. 3 co. 10-*octies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni, riferite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Soppressione della facoltà di optare

Si ricorda che l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

È stata tuttavia prevista una “clausola di salvaguardia” per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).

2. Detrazioni edilizie – comunicazione all’AdE degli interventi edilizi condominiali – proroga al 31 marzo 2023

Con l’art. 3 co. 10-*novies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi “edilizi” effettuati sulle parti comuni del condominio (con l’indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini).

2.1 Ambito di applicazione

Devono essere comunicati dall’amministratore di condominio i dati delle spese sostenute nel 2022 per:

- gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale di recupero del patrimonio edilizio, di recupero e restauro della facciata, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (compresi gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020);
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

2.2 Opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo

Devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nel corso del 2022 per effetto delle opzioni per la cessione del credito da parte dei condomini o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

3. Assemblee a distanza per società, associazioni e fondazioni – proroga al 31 luglio 2023

L'art. 3 co. 10-*undecies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento "a distanza" fino al 31.7.2023.

In sintesi, dunque, fino a tale data sarà possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (c. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (c. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (c. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (c. 4, 5 e 6).

Termine di approvazione dei bilanci 2022

La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul primo comma dell'art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che il bilancio al 31 dicembre 2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

4. Informativa sui contributi pubblici – proroga al 1° gennaio 2024 dell'avvento del sistema sanzionatorio

L'art. 22-*bis* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga all'1.1.2024 il termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

In tal modo, sono concessi alcuni mesi in più per adempiere all'obbligo informativo.

5. Credito di imposta per acquisto beni strumentali – proroga del termine lungo al 30 novembre 2023

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, con i co. 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 12 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, sono stati prorogati:

- dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023, il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" prenotati entro il 31 dicembre 2022;
- dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023, il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

6. Agevolazioni prima casa – proroga sospensione dei termini fino al 31 ottobre 2023

L'art. 3 co. 10-*quinquies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni “prima casa”.

In particolare, la norma sospende, nel periodo compreso tra l'1.4.2022 ed il 30.10.2023:

- i termini previsti dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, cioè la norma che disciplina l'agevolazione prima casa sull'acquisto di abitazioni (ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA);
- i termini previsti dall'art. 7 della L. 448/98 in tema di credito d'imposta sul riacquisto della prima casa.

6.1 Ambito oggettivo

In concreto, la sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
- il termine di 1 anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Invece, la sospensione non riguarda:

- il termine di 5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la decadenza. Infatti, in tal caso, la sospensione non opererebbe “a favore” del contribuente;
- il termine di 3 anni per l'ultimazione dell'edificio in caso di acquisto (per successione o donazione, nel caso di specie) di un immobile in corso di costruzione;
- il termine di 3 anni per l'accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpate in uno solo;
- i termini previsti dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l'accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.

6.2 Precedenti sospensioni

Si ricorda che l'art. 24 del DL 23/2020, come modificato dal DL 183/2020 e dal DL 228/2021, aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.3.2022, i medesimi termini.

Nel complesso, sommando le due sospensioni, i termini di prima casa risultano sospesi per 3 anni, 8 mesi e 9 giorni (dal 23.2.2020 al 30.10.2023).

6.3 Effetti delle sospensioni

La sospensione comporta che i termini in questione sono “bloccati”, per il periodo indicato, ma ricominceranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, il 31.10.2023.

Nel caso in cui i termini interessati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, cominceranno a decorrere, dal principio, il 31.10.2023.

Sospensione retroattiva

La sospensione prevista dal DL 198/2022 convertito, decorrendo dall'1.4.2022, è destinata ad avere effetti retroattivi; per questo, diversamente da quanto avvenuto in passato, il legislatore ha stabilito che:

- sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate al 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione), emessi per il mancato rispetto dei termini per le agevolazioni "prima casa";
- non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

7. ONLUS, ADV e APS – adeguamento statuti – proroga al 31 dicembre 2023

Modificando l'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l'art. 9 co. 3-*bis* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale le ONLUS, le associazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

8. Riforma dello sport – proroga al 1° luglio 2023

Con riguardo al DLgs. 36/2021, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, è confermato il differimento all'1.7.2023 del termine iniziale di applicazione della maggior parte delle disposizioni.

In ragione dell'operatività piena della riforma in corso d'anno, con l'art. 16 del DL 198/2022, come modificato in sede di conversione in legge, è stato regolamentato il trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo per il 2023. Nello specifico, viene previsto che, per i soggetti che percepiscono redditi diversi dall'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo secondo la nuova disciplina dell'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il 2023 non può superare cumulativamente l'importo di 15.000,00 euro.

In relazione all'abrogazione del vincolo sportivo, viene introdotto un obbligo di adeguamento a carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, entro il 31.12.2023. In caso di inadempimento, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto.

9. Lavoro agile – lavoratori fragili – proroga al 30 giugno 2023

L'art. 9 co. 4-*ter* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il diritto per i lavoratori c.d. "fragili" di prestare l'attività lavorativa in modalità agile (*smart working*), previsto dall'art. 1 co. 306 - 307 della L. 197/2022. La modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l'adibizione del lavoratore a una diversa mansione, ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente. La ricollocazione del lavoratore dovrà avvenire:

- senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento;
- fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli.

10. Lavoro agile – lavoratori con figli “under 14” – proroga al 30 giugno 2023

L'art. 9 co. 5-ter del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ripristina sostanzialmente quanto previsto dall'art. 90 co. 1 del DL 34/2020, reintroducendo, dal 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 30.6.2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori:

2. del settore privato con figli “*under 14*”, anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
3. che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano ritenuti maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Lo Studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati